

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1094

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1994

---

Modifiche all'ordinamento dell'istituzione dei concerti e del  
teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 17 della convenzione stipulata il 14 novembre 1940 fra lo Stato e le istituzioni locali di Cagliari e delle città vicine per la regificazione del liceo musicale pareggiato di quella città, approvata con regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634, e tuttora vigente, prevede che la Istituzione per i concerti del regio conservatorio di musica di Cagliari fosse annessa al conservatorio della città e che il direttore di quest'ultimo fosse di diritto anche direttore artistico della prima.

La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante il nuovo ordinamento degli enti lirici, all'articolo 6, secondo comma, riconobbe all'Istituzione stessa - che assumeva la denominazione di «Istituzione da Palestrina» - la qualifica di Istituzione concertistica assimilata, facendo peraltro salvo l'articolo 17 della convenzione citata in precedenza. L'articolo 10 della stessa legge n. 800 del 1967, poi, nel dettare la normativa sui

presidenti degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, espressamente ribadì, al terzo comma, che l'Istituzione è presieduta dal presidente del conservatorio di musica di Cagliari. Si tratta di una situazione unica fra tutti gli enti lirici italiani, che comporta una concentrazione di responsabilità e di lavoro ormai insostenibile e, conseguentemente, rilevanti difficoltà di gestione per entrambe le importanti realtà culturali cagliaritanee. Appare quindi quanto mai opportuno sopprimere le norme citate della convenzione e della legge, così che anche all'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina possa applicarsi integralmente la normativa comune vigente per tutti gli altri enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, prevista dalla legge 14 agosto 1967, n.400. Si raccomanda pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina si applicano le norme comuni relative agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

2. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 6, sono soppresse le parole da «fermo restando» alla fine;

b) il terzo comma dell'articolo 10 è abrogato.

3. Cessa di avere efficacia l'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

